



Comune di Fratte Rosa

Provincia di Pesaro e Urbino

COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

NUMERO 23 del 08-09-14

Oggetto: **APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE-DETRAZIONI DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER L'ANNO 2014.**

L'anno duemilaquattordici, il giorno otto del mese di settembre alle ore 21:00 si è riunito il Consiglio comunale convocato a norma di legge, in sessione Straordinaria.

Alla Prima convocazione in seduta Pubblica, risultano all'appello nominale i Consiglieri Sigg:

AVALTRONI ALESSANDRO	P	TORCELLINI ALICE	P
MASSI MARZIO	P	ANTINORI MARCO	P
TORRISI ROSA	P	TINTI FABRIZIO	A
MANDOLONI EMANUELE	P	SANTINI GIULIA	P
BERTI MATTEO	P	SOGGIN LUCA	A
BEFERA CLAUDIO	P		

Assegnati N.11 | In carica N.11 | Presenti N. 9 | Assenti N. 2

Assume la presidenza il Sig. AVALTRONI ALESSANDRO in qualità di SINDACO.

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE VITALI DOTT.SSA ANNA con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, c. 4, lett. a) D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000.

Il Presidente, accertato il numero legale dichiara aperta la seduta, designa quali scrutatori i Sigg.:

MANDOLONI EMANUELE
BERTI MATTEO
ANTINORI MARCO

ed invita gli intervenuti ad esaminare ed assumere le proprie determinazioni in merito alla proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE-DETRAZIONI DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER L'ANNO 2014.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta da tre distinti prelievi:

- l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

Ricordato che la TASI:

- è destinata a sostituire dal 2014 il carico fiscale connesso all'IMU sull'abitazione principale e la maggiorazione TARES di 0,30 centesimi al mq., quest'ultima pagata nel 2013 direttamente a favore dello Stato, entrambe soppresse;
- ha come presupposto impositivo il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini IMU e di aree edificabili, ad eccezione dei terreni agricoli;
- è dovuta da chiunque possieda o detenga le unità immobiliari di cui sopra, con vincolo di solidarietà tra i possessori da un lato e gli utilizzatori dall'altro. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da soggetto diverso dal titolare del diritto reale, il comune deve stabilire la percentuale di tributo dovuta dall'utilizzatore, tra un minimo del 10% ed un massimo del 30%. La restante parte è dovuta dal possessore;
- è calcolata come maggiorazione dell'imposta municipale propria, in quanto condivide con la stessa la base imponibile come prevista dall'art.13, del decreto legge n. 201/2011 convertito con modificazioni dalla legge n. 214/2011;

Richiamato il decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (definito anche decreto "salva Roma"), convertito in legge 2 maggio 2014, n. 68, recante: «Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche», con il quale sono state apportate modifiche alla disciplina della TASI per quanto riguarda:

- a) la possibilità di effettuare il versamento unicamente mediante F24 e bollettino di c.c.postale assimilato, con esclusione quindi dei sistemi messi a disposizione dal circuito bancario o postale;
- b) il versamento è effettuato in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre, fermo restando la facoltà del contribuente di provvedere al versamento in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno (art. 9, comma 3 del decreto legislativo 14.03.2011, n. 23);
- c) l'introduzione dell'esenzione TASI per gli immobili posseduti dallo Stato, regione, provincia, comuni, comunità montane e consorzi, enti del SSN destinati a compiti istituzionali nonché gli immobili già esenti dall'ICI ai sensi dell'articolo 7 del d.Lgs. n. 504/1992;
- d) il divieto di affidare la riscossione e l'accertamento della TASI a coloro che risultavano già affidatari delle attività IMU;

Richiamati in particolare i commi 676 e 677 dell'art. 1 legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificati dall'articolo 1, comma 1, della legge n. 68/2014, i quali prevedono:

- 1) al comma 676 l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille la quale con delibera consiliare può essere ridotta fino all'azzeramento;
- 2) al comma 677, sempre con deliberazione consiliare, l'aliquota di cui al comma 676 può essere determinata rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013,

fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote , in relazione alle diverse tipologia di immobili. Per il 2014 l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Inoltre sempre per il solo 2014 i predetti limiti possono essere superati per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazione principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate, di cui all'art. 13, comma 2 del decreto-legge 6.12.2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22.12.2011, n. 214, detrazioni o altre misure tali da generare effetti sul carico TASI equivalenti a quelli determinatesi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011;

Richiamato altresì il comma 688 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 come modificato dalla legge 2 maggio 2014 n. 68 e dall'articolo 4, comma 12-quater della legge 89/2014 il quale prevede:

a) il versamento del tributo (TASI) è effettuato in due rate con le stesse scadenze previste per l'IMU 16 giugno e 16 dicembre, consentendo comunque il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno;

b) solo per l'anno 2014 le aliquote devono essere deliberate entro il 31 maggio 2014 determinando un regime diverso e differenziato per le abitazioni principali e gli altri immobili: sull'abitazione principale si pagherà l'intero dovuto entro il 16 dicembre, a meno che il Comune non fissi la misura del tributo (TASI) entro fine maggio; per gli altri immobili, qualora il Comune non abbia deliberato una diversa aliquota entro il 31 maggio, la prima rata andrà comunque versata il 16 ottobre applicando le aliquote e le detrazioni deliberate e pubblicate entro il termine del 10 settembre 2014 e il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito a conguaglio entro il 16 dicembre;

Preso atto che ai sensi dell'art. 1, comma 678 della più volte citata legge n. 14/2013, per i fabbricati rurali strumentali di cui all'art. 13, comma 8, del decreto-legge 6.12.2011,n. 201 convertito con modificazioni dalla legge 22.12.2011, n. 214, l'aliquota non può in ogni caso superare l'1 per mille;

Ritenuto stabilire:

a) una detrazione per i figli fino a 26 anni tale da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatesi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili;

b) un riparto del carico tributario complessivo del 20% a carico dell'utilizzatore e del 80% a carico del possessore (art. 681);

Richiamata la propria deliberazione n. 34 in data 26 ottobre 2013, esecutiva, con la quale sono state fissate per l'anno 2013 le aliquote/detrazioni ai fini del pagamento dell'imposta municipale propria nelle seguenti misure:

Aliquote e detrazioni IMU anno 2013

- a. Aliquota: **10,60** per mille per la categoria catastale D1 (impianti fotovoltaici a terra) e per le aree fabbricabili
- b. Aliquota base ordinaria: **9,60** per mille per tutti i casi non espressamente assoggettati a diversa aliquota;
- c. Aliquota base: **7,6** per mille per le unità immobiliari ad uso abitativo (escluse le pertinenze) concesse in comodato gratuito a parenti in linea retta entro il secondo grado (genitori/figli – nonni/nipoti); il presupposto per l'applicazione dell'aliquota agevolata è che il parente, il quale occupa l'immobile, vi abbia sia la dimora che la residenza anagrafica e che l'immobile stesso non risulti concesso anche parzialmente in locazione a terzi. Al fine di ottenere il beneficio dell'aliquota agevolata, il contribuente deve presentare al Comune – **Ufficio I.M.U.** – entro il **31 dicembre 2013** - copia del contratto di comodato ovvero, produrre al

Comune dichiarazione sostitutiva di **Atto Notorio** resa ai sensi **dell'Art. 47 del D.P.R. n. 445/2000** nella quale si attesti che l'immobile è stato concesso in comodato. Le dichiarazioni già presentate hanno effetto anche per gli anni successivi purché non si verificano variazioni nei dati precedentemente comunicati. La perdita del diritto al beneficio dell'aliquota agevolata da cui al presente **punto c.** per diversa destinazione dell'immobile va comunicata al Comune entro l'esercizio;

d. Aliquota abitazione principale: **4,00** per mille

e. Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale: **1,00** per mille, fermo restando l'applicazione dell'esenzione attualmente prevista.

Dato atto che il comma 707, lett. b) n.ro 2) della legge 27 dicembre 2013 n. 147, di modifica l'art. 13 del decreto-legge n. 201/2011 convertito con modificazioni dalla legge n. 214/2011, dispone che l'imposta municipale propria non si applica alle abitazione principale e pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

Ritenuto necessario, per l'anno 2014, determinare nella misura del 2,5 per mille l'aliquota per le abitazioni principali e relative pertinenze;

Ritenuto quindi di fissare le seguenti aliquote ai fini del pagamento della TASI per l'anno 2014, nel rispetto dei limiti fissati dall'articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013 come modificato dall'art. 1 della legge 2 maggio 2014 n. 68:

Fattispecie	Aliquota
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	0,5 per mille
Abitazione principale e relative pertinenze (escluse categorie A/1, A/8 e A/9)	2,5 per mille
Unità immobiliari concesse in locazione a soggetto che la utilizza come abitazione principale - quota inquilino - 20 per cento	
Restante quota a carico del titolare del diritto reale sull'unità immobiliare concessa in locazione 80 per cento	
Unità immobiliari di proprietà o in usufrutto di anziani o disabili con residenza istituti di ricovero/cura non locate	2,5 per mille

Ritenuto inoltre stabilire in **€ 15,00** l'importo della detrazione TASI per ogni figlio di età non superiore a 26 anni residente, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

Stimato in **€ 43.494,45** il gettito TASI derivante dall'applicazione delle aliquote e delle detrazioni di cui sopra indicate;

Dato atto di individuare preventivamente i servizi indivisibili alla cui copertura dei costi, che saranno previsti nel bilancio di previsione 2014, è finalizzato il gettito TASI:

- o illuminazione pubblica;
- o manutenzione strade;
- o manutenzione del verde;
- o polizia locale/amministrativa;
- o protezione civile;
- o anagrafe/stato civile;
- o prevenzione randagismo;

Ritenuto di provvedere in merito;

Visti:

a) l'articolo 172, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali allegghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di riferimento, *"le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi"*;

b) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

c) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone

che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

Visti:

il decreto del Ministero dell'interno del 19 dicembre 2013 (G.U. n. 302 in data 27 dicembre 2013), con il quale è stato prorogato al 28 febbraio 2014 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'esercizio 2014, ai sensi dell'articolo 151, comma 1, ultimo periodo, del d.Lgs. n. 267/2000;

il decreto del Ministero dell'interno del 13 febbraio 2014 (G.U. n. 43 in data 21 febbraio 2014), con il quale è stato ulteriormente prorogato al 30 aprile 2014 il termine di cui sopra;

il decreto del Ministero dell'Interno del 29 aprile 2014, con il quale è stato di nuovo prorogato al 31 luglio 2014 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'esercizio 2014;

il decreto del Ministero dell'Interno del 18 luglio 2014, con il quale è stato di nuovo prorogato al 30 settembre 2014 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'esercizio 2014;

Richiamato l'art. 1, comma 688 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 come sostituito dall'art. 1, comma 1, della legge n. 68/2014 e poi modificato dall'art. 4, comma 12-quater, della legge n. 89/2014, il quale nel fissare al 31 maggio 2014 la data di approvazione delle tariffe TASI dispone altresì che le deliberazioni di approvazione delle stesse devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze Dipartimento delle Finanze entro il 23 maggio per la pubblicazione sul sito informatico nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

Dato atto che lo stesso articolo 1, comma 688 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 stabilisce anche quanto segue:

"Nel caso di mancato invio delle deliberazioni entro il predetto termine del 23 maggio 2014, il versamento della prima rata della TASI è effettuato entro il 16 ottobre 2014 sulla base delle deliberazioni concernenti le aliquote e le detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI pubblicati nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998, alla data del 18 settembre 2014; a tal fine, i comuni sono tenuti ad effettuare l'invio delle predette deliberazioni, esclusivamente in via telematica, entro il 10 settembre 2014, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale";

Viste:

la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della

nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;
□ la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale sono state rese note le modalità di pubblicazione delle aliquote e dei regolamenti inerenti la IUC sul citato portale;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l'articolo 42, comma 1, lettera f);

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

Preso atto dei pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario competente per materia ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49, primo comma, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

PROPONE

Sulla base dei riferimenti normativi e delle motivazioni di cui in premessa, che espressamente si richiamano, con decorrenza 1° gennaio 2014, quanto segue:

1) approvare, per le motivazioni esposte in premessa ed alle quali integralmente si rinvia, le seguenti aliquote della TASI per l'anno 2014:

Fattispecie	Aliquota
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	0,5 per mille
Abitazione principale e relative pertinenze (escluse categorie A/1, A/8 e A/9)	2,5 per mille
Unità immobiliari concesse in locazione a soggetto che la utilizza come abitazione principale - quota inquilino - 20 per cento	
Per la categoria D5 e per gli impianti fotovoltaici a terra con potenza nominale pari o superiore 200 KW Restante quota a carico del titolare del diritto reale sull'unità immobiliare concessa in locazione 80 per cento	
Unità immobiliari di proprietà o in usufrutto di anziani o disabili con residenza in istituti di ricovero/cura non locate	2,5 per mille

2) Di stabilire in **€ 15,00** l'importo della detrazione TASI per ogni figlio di età non superiore a 26 anni residente, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

3) di dare atto del rispetto della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 1, comma 677, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16;

4) di stimare in €. 43.494,45 il gettito della TASI derivante dall'applicazione delle aliquote/detractions di cui sopra;

5) di individuare preventivamente nei servizi indivisibili, come di seguito riportati, alla cui copertura dei costi, che saranno previsti nel bilancio di previsione 2014, è finalizzato il gettito TASI:

- o illuminazione pubblica;
- o manutenzione strade;
- o manutenzione del verde;
- o polizia locale/amministrativa;
- o protezione civile;

o anagrafe/stato civile;
o prevenzione randagismo;

6) di dare atto che il versamento del tributo (TASI) è effettuato in due rate scadenti il 16 ottobre ed il 16 dicembre consentendo comunque il pagamento in unica soluzione entro il 16 ottobre;

7) di trasmettere telematicamente entro il 10 settembre la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it, secondo le modalità di cui alla nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014;

8) di pubblicare altresì le aliquote TASI sul sito internet del Comune.

9) Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, stante l'urgenza.

IL SINDACO-PRESIDENTE

Procede all'illustrazione del punto posto all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

ESAMINATA la proposta di deliberazione sopra riportata;

VISTI gli allegati pareri richiesti ed espressi sulla proposta di deliberazione, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 e successive modificazioni, risultanti nell'allegato documento;

CON VOTI UNANIMI, espressi nelle forme di legge

PRESENTI	n. 9
VOTI FAVOREVOLI	n. 9
CONTRARI	==
ASTENUTI	==

DELIBERA

DI APPROVARE la proposta sopra riportata.

Inoltre, stante l'urgenza

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON VOTI UNANIMI, espressi nelle forme di legge,

PRESENTI	n. 9
VOTI FAVOREVOLI	n. 9
CONTRARI	==
ASTENUTI	==

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 134, c. 4, del T.U.E.L. ex D. Lgs. 267 del 18.8.2000.

COMUNE DI FRATTE ROSA

Provincia di Pesaro e Urbino

Allegato alla Deliberazione
C.C. n. 23 del 08.09.2014

PROPOSTA N. 25 DEL 30.08.2014 SOTTOPOSTA AL CONSIGLIO COMUNALE AVENTE AD
OGGETTO:

**APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE-DETRAZIONI DEL TRIBUTO SUI SERVIZI
INDIVISIBILI (TASI) PER L'ANNO 2014.**

PARERI OBBLIGATORI

(Ai sensi degli artt. 49, comma 1 e dell'art. 147-bis, comma 1 D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.)

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole.

Fratte Rosa, lì 02.09.2014

IL RESPONSABILE AREA CONTABILE
f.to Rag. Gabriella Franceschetti

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere favorevole

Fratte Rosa, lì 02.09.2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to Rag. Gabriella Franceschetti

Approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
f.to AVALTRONI ALESSANDRO

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to VITALI DOTT.SSA ANNA

N. 315 Registro Pubblicazioni

PUBBLICAZIONE

Della presente deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione nel sito informatico di questo Comune per rimanervi quindici giorni consecutivi (art. 32, comma 1, della Legge 18.06.2009, n. 69).

Fratte Rosa, 08-09-14

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to VITALI DOTT.SSA ANNA

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Fratte Rosa, 08-09-14

**IL SEGRETARIO COMUNALE
VITALI DOTT.SSA ANNA**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA'

- Su attestazione del Messo Comunale si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito informatico di questo Comune per quindici giorni consecutivi da oggi 08-09-14 al 23-09-2014
- La presente deliberazione è divenuta esecutiva trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione avvenuta oggi 08-09-14 (art. 134, comma 3, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267)
- E' stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000)

Fratte Rosa, 24-09-14

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to VITALI DOTT.SSA ANNA
